



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, in composizione collegiale,
nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giuliana Filippello	Presidente
Dott. Sergio Casarella	Giudice
Dott. Andrea Ausili	Giudice est./rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6934 del Ruolo
generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2017 e promossa

da

Tommaso Bartolucci rappresentato e difeso, giusta
procura in calce all'atto di citazione,
dall'Avvocato Alberto Perrulli ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Ancona,
via Simeoni n.6

attore

contro

Borgo Frescina s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta procura allegata all'atto di
citazione, dagli Avv.ti Roberta Pignoli e Laura



Beggi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Reggio Emilia, via Danubio n.13 ;

convenuta

CONCLUSIONI:

PER **TOMMASO BARTOLUCCI**: *"Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione impugnata non ricorrendo i presupposti per l'esclusione del socio così come previsti dalla legge e dall'art. 27 dello Statuto societario e conseguentemente, ordinare la immediata reintegra del socio Bartolucci Tommaso nella compagine sociale della convenuta Borgo Frescina s.r.l.; NEL MERITO: in ogni caso, per i motivi sopra rappresentati, nonché per quanto emergerà in corso di causa, revocare la delibera di esclusione qui impugnata, poiché nulla e/o inefficace per violazione di legge e/o di clausole statutarie, nonché priva di fondamenti fattuali con conseguente reintegra del socio Bartolucci Tommaso e condanna della convenuta al risarcimento dei danni in via equitativa o nella misura risultante in corso di causa in favore del socio escluso per il potenziale pregiudizio conseguente all'estromissione dall'attività societaria. Con espressa riserva di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da esclusione illegittima, la*



quale configura fonte di responsabilità a carico di coloro che hanno assunto la decisione. Con vittoria di spese”.

PER **BORGO FRESCINA S.R.L.:** “NEL RITO: IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o illegittimità e/o irritualità e/o nullità o come meglio, dell'opposizione a delibera di esclusione societaria azionata dal socio escluso, Sig. Bartolucci Tommaso, in quanto esperita in spregio a pattuizione statutaria ex art. 31 Clausola compromissoria, relativa alla devoluzione espressa alla cognizione di Collegio arbitrale di tutte le controversie tra soci e/o tra soci e società, nonchè il difetto di competenza della presente Autorità adita in favore di Collegio arbitrale e, conseguentemente, rigettare la domanda in questa sede formulata, confermare la delibera di esclusione e dichiarare il Sig. Bartolucci Tommaso medesimo, decaduto dal diritto di esperire l'opposizione stessa; Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione formulata in via preliminare NEL MERITO: Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della delibera di esclusione unitamente a quella di revoca della delibera medesima e di condanna al risarcimento dei danni in quanto, le relative domande, infondate, in fatto e in diritto,



pretestuose e velleitarie, nonchè non munite del necessario supporto probatorio, tale da renderle totalmente inaccoglibili e, conseguentemente, confermare la delibera di esclusione stessa. - In ogni caso con vittoria di competenze procuratorie, Iva e Cpa di legge."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Tommaso Bartolucci conveniva in giudizio la società Borgo Frescina s.r.l. per ottenere, previo accertamento della invalidità della delibera assembleare di esclusione, la reintegrazione nella compagine societaria e, per l'effetto, la condanna della società al risarcimento dei danni dal medesimo patiti.

A fondamento della propria domanda esponeva:

- che in data 14.09.2017 riceveva una raccomandata da parte della società Borgo Frescina s.r.l. - di cui era socio per una quota pari al 33,33% - con la quale veniva informato di essere stato escluso, giusta delibera assembleare, dalla compagine societaria;

- che l'esclusione era motivata dal mancato integrale versamento della quota di capitale sociale e dal conflitto di interessi tra l'escludendo socio e la società, essendo lo stesso procuratore speciale di Carla Rossi, presidente della società concorrente L.p.r. s.r.l.;



- che, tuttavia, parte attrice non aveva mai ricevuto richiesta di versamento della quota di capitale sottoscritta da parte della società;

- che, peraltro, parte attrice non versava in una situazione di conflitto di interessi, non essendo procuratore speciale di Carla Rossi né, in ogni caso, potendosi ritenere la società agricola L.p.r. s.r.l. concorrente della Borgo Frescina s.r.l., in considerazione delle diverse attività dalle stesse esercitate;

- che, in ogni caso, la delibera assembleare di esclusione non gli era stata notificata;

- che, pertanto, attesa l'infondatezza e illegittimità della delibera di esclusione, si rendeva necessario l'intervento della Autorità giudiziaria.

Costituitasi in giudizio, Borgo Frescina s.r.l. chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto sollevando l'*exceptio compromissi* di cui all'art. 31 dello statuto societario.

La causa era istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 11.12.2020 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.



Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società in favore del collegio arbitrale.

L'art. 31 dello statuto della società Borgo Frescina s.r.l. stabilisce - per quanto qui di interesse - che *"le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di competenza per territorio"*.

Alla luce di tale norma la presente controversia - introdotta dal socio nei confronti della società - va rimessa alla cognizione del collegio arbitrale. Sul punto neanche si può discutere in merito alla non compromettibilità agli arbitri della presente controversia, atteso che al momento di promuovere il giudizio l'attore era ancora socio, posto che la delibera assembleare (peraltro mai prodotto in giudizio e del cui contenuto si ha notizia solamente per il richiamo fatto alla stessa nella missiva con cui l'amministrazione comunicava al socio la sua esclusione) non gli è stata notificata e ai sensi dell'art. 27 dello statuto la delibera di



esclusione produce effetto esclusivamente decorsi 30 giorni dalla sua notifica al socio.

Parte attrice ritiene l'eccezione infondata alla luce di quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto, dove si legge - per quanto qui di interesse - che "*[l]a deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.*"

Alla luce degli ordinari criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 c.c., ritiene il Tribunale che tale clausola sia volta a disciplinare il procedimento d'impugnazione della delibera di esclusione, stabilendo il momento in cui la stessa produce effetto ed il termine entro il quale può essere impugnata. Diversamente il riferimento al Tribunale competente non può essere letto in termini tecnici come indicante l'ufficio del Tribunale in contrapposizione con la generale previsione di devoluzione delle controversie agli arbitri di cui al successivo art. 31. Dalla combinazione delle due norme statutarie non si evince la volontà dei soci di operare una "deroga alla deroga", quest'ultima costituita dalla devoluzione agli arbitri delle controversie



sociali, derogativa appunto della regola generale della competenza del giudice ordinario.

Peraltro, ove sussistessero dubbi interpretativi l'art. 808 quater prevede che *"nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"*.

Alla dichiarazione di incompetenza dell'intestato Tribunale segue in ragione del principio di soccombenza la condanna dell'attore a rifondere le spese alla società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6934 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017:

- 1) dichiara la propria incompetenza in favore del Collegio Arbitrale;
- 2) condanna l'attore a corrispondere alla società convenuta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 7.254,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Ancona, nella camera di consiglio del 11.3.2021

Il Giudice

Il Presidente

Dott. Andrea Ausili

Dott. Giuliana Filippello

